



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1848 DEL 13/09/2024

OGGETTO: PRATICA SUAP n. 06659871211-24012024-1035. Adozione modifica sostanziale A.U.A. n. 4/2023 del 01/08/2023 ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA, per i seguenti titoli abilitativi: modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06; modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95; modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente che ne individua e definisce la struttura fondamentale;
- la Determinazione Dirigenziale n.1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art.3 del Disciplinare approvato con D.P. n.174 del 15/06/2023;
- Il Decreto Presidenziale n. 1 del 02/01/2024 con il quale, è stato nominato l'Arch. Giuseppe D'Angelo Dirigente del Settore 3 - Risorse Idriche e Ambiente;
- la Disposizione Dirigenziale prot. 172 del 03/01/2023 di presa d'atto della Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare approvato con D. P. n. 174 del 15/06/2023;
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013 e s.m.i.;

- la Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18/01/2022 (linee guida A.U.A.);

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 50 del 14/01/2020 è stata adottata, ai sensi D.P.R. n. 59/2013, l'A.U.A. in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06, la comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95 e la comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06 dell'impianto sito in via Caracciano snc nel comune di Airola (BN), successivamente rilasciata dal SUAP con provvedimento n. 1/2020 del 17/02/2020;
- con determinazione n. 560 del 20/03/2023 è stata adottata, ai sensi D.P.R. n. 59/2013, la voltura dell'A.U.A. n. 1/2020 del 17/02/2020 in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) per cambio della sede legale, successivamente rilasciata dal SUAP con provvedimento n. 4/2023 del 01/08/2023;
- in data 06/02/2024 è stata acquisita al protocollo n. 3176 e 3177 di questo Ente la documentazione trasmessa dal SUAP di Airola (BN) relativa alla richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 4/2023 del 01/08/2023 presentata dalla ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) con sede legale a Airola (BN) in via Caracciano snc, in riferimento *all'attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non* sita in via Caracciano snc nel comune di Airola (BN) (Fg. n. 5 p.lla 136 sub. 38) per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 c.1 lett. a), e) e g) DPR 59/2013:
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06;
 - modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95;
 - modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06.
- con note prot. n. 4449 del 19/02/2024 e n. 16842 del 02/07/2024 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni;
- il SUAP con note acquisite al protocollo dell'Ente al n. 4606 del 20/02/2024, n. 9696, 9697 e 9721 del 12/04/2024, n.18063, 18064 e 18071 del 15/07/2024, n. 22486 e 22497 del 12/09/2024 ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti dovuti;
- le comunicazioni ed i relativi allegati sono stati oggetto di verifica documentale, da parte del competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Airola (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, cui compete, tra l'altro, la richiesta dell'informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 3656 del 19/03/2024, acquisita al protocollo di questo Ente n. 9721 del 12/04/2024, il comune di Airola (BN) ha certificato la compatibilità urbanistica dell'attività;
- con nota prot. n. 3690 del 19/03/2024, acquisita al protocollo di questo Ente n. 9721 del 12/04/2024, il comune di Airola (BN) ha rilasciato il nulla-osta relativo all'impatto acustico;

- con nota prot. n. 22081 del 12/09/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ente n. 22483, l'Ente Idrico Campano (EIC) ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 22486 del 12/09/2024 il SUAP ha trasmesso il nulla-osta igienico sanitario prot. n. 79615 del 26/07/2024 rilasciato dall'ASL di Benevento;

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale, di cui al DPR 59/2013, non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'A.U.A. confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP di Airola (BN), essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- lo stesso SUAP dovrà verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio A.U.A. della Provincia di Benevento;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 4/2023 del 01/08/2023 in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) per i seguenti titoli abilitativi: modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06; modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95; modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;

RITENUTO

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- di dover disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2023 del 01/08/2023 in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) con sede legale a Airola (BN) in via Caracciano snc, in riferimento all'*attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non* sita in via Caracciano snc nel comune di Airola (BN) (Fg. n. 5 p.lla 136 sub. 38) per i seguenti titoli abilitativi:
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06;

- modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95;
- modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di ADOTTARE** la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 4/2023 del 01/08/2023, rilasciata ai sensi D.P.R. n. 59/2013, in favore della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) con sede legale a Airola (BN) in via Caracciano snc, in riferimento all'*attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non* sita in via Caracciano snc nel comune di Airola (BN) (Fg. n. 5 p.lla 136 sub. 38) per i seguenti titoli abilitativi:
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06;
 - modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95;
 - modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;
- 2) **di DARE ATTO che** il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nel parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'Ente Idrico Campano (EIC), prot. n. 22081 del 12/09/2024, e nel nulla-osta relativo all'impatto acustico rilasciato dal comune di Airola (BN), prot. n.3690 del 19/03/2024, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e qui si intendono integralmente richiamati;
- 3) **di STABILIRE che** il presente provvedimento è rilasciato per le attività di *recupero dei metalli e dei composti metallici R4 e messa in riserva di rifiuti R13* per le tipologie e codici CER dei rifiuti così come riportati in tabella 1, ai sensi del D.M. del 05.02.1998 e s.m.i.:

Tipologia rifiuti (D.M. del 05.02.1998)	Codici CER	Operazioni di recupero	Quantità (R4) T/anno	Quantità (R13) T/anno
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	R4 - R13	1.000	4.500
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R4 - R13	1.000	4.500

5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R4 - R13	500	1.000
5.16 - Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]	R4 - R13	200	590
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	[160214] [160216] [200136]	R4 -R13	200	590
TOTALE PER SINGOLA OPERAZIONE DI RECUPERO			2.900	11.180
TOTALE			14.080	

Tabella 1

4) **di PRECISARE che** la variazione dell'iscrizione della ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211) nel registro delle imprese in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006 avverrà solo a seguito dell'acquisizione:

- del provvedimento finale di rilascio A.U.A. da parte del SUAP di Airola (BN);
- della certificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- della nomina del Direttore Tecnico corredata della dichiarazione dei requisiti posseduti dallo stesso, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019;
- della comunicazione dell'effettivo avvio dell'attività secondo le modifiche contenute nella documentazione trasmessa;

5) **di PRECISARE, altresì, che**

- in relazione all'**autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**:
 - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura competono al Ente Gestore così come previsto dall'articolo 28 del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'EIC*;
 - la Ditta è tenuta ad effettuare un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi con cadenza minima semestrale, così come previsto dall'art 29 del Regolamento soprarichiamato, e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo;
 - le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e prescrizioni competono all'Ente Idrico Campano quale autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, così come previsto nella *Parte IX "Regime sanzionatorio ed accertamento degli illeciti amministrativi"* del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'EIC*;
 - qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;

- in relazione alla **comunicazione relativa all'impatto acustico**:
 - le funzioni di controllo in merito all'inquinamento acustico, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme, competono al Comune di Airola (BN), autorità ordinariamente competente;
 - qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;
 - in relazione alla **comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti**:
 - le funzioni di controllo previste dall'art. 197 c.5 del D.lgs. 152/06 competono alla Provincia di Benevento;
 - qualora la Provincia di Benevento, ai sensi dell'articolo 216 c. 4 del D.lgs. 152/2006, accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- 6) di **PRESCRIVERE** alla ditta **GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211)** nell'esercizio dell'attività:
- il rispetto del limite di 10 t/giorno per le attività di recupero;
 - il rispetto di tutto quanto previsto nella documentazione trasmessa e gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore, il D.lgs. 152/06 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale finalizzato ad evitare qualsiasi forma di inquinamento;
 - di comunicare preventivamente alla Provincia di Benevento, per il tramite del SUAP comunale, eventuali modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione trasmessa;
 - svolgere le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto dei su indicati limiti indicati nella tabella 1, nonché delle prescrizioni e dei requisiti di cui alla normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria, assicurando che le operazioni di recupero avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e che non siano utilizzati procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi del comma 2, punto 3, dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
 - rispettare quanto previsto dalla Circolare Ministero Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa, stoccaggio negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - effettuare il monitoraggio ed il tempestivo svuotamento, secondo esigenza, di eventuali contenitori di raccolta oli o altri rifiuti liquidi, da tenersi sempre a regolare tenuta;
 - rispettare quanto prescritto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. con particolare riguardo:
 - all'osservanza delle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi (allegato 1);
 - all'osservanza delle norme tecniche generali per gli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi (allegato 5);
 - all'obbligo del certificato di analisi e del test di cessione ove richiesti dalla caratteristica del rifiuto,

di cui agli art. 8 e 9;

- al limite di cui all'art.6, c.3, riguardante la quantità massima dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento che non può eccedere il 70% della quantità annuale dei rifiuti individuata per singola tipologia dall'allegato 4;

- effettuare il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006 entro il 30 aprile di ciascun anno, determinando l'importo in relazione alle attività e alle quantità di rifiuti trattati (D.M. n.350/1998 e s.m.i.);
- comunicare alla provincia di Benevento entro il 30 aprile i quantitativi di rifiuti effettivamente trattati nell'arco dell'anno precedente;

7) **di DARE ATTO, altresì, che:**

- il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare alla ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 06659871211), dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento, alla Regione Campania UOD 501706 - Ecologia di Benevento, all'EIC – Ente Idrico Campano;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP;**
- il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Airola (BN) per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta GA.PE.FER. SOCIETA' COOPERATIVA, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, ***fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;***
- il SUAP, prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.);
- il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, dal Comune alla Provincia, ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi;
- per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- la Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

8) **di STABILIRE che**

- il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento SUAP n. 1/2020 del 17/02/2020;

- la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del comune di Airola (BN);
 - la mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta l'impossibilità di esercitare l'attività di messa in riserva e recupero e l'automatica cancellazione dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazione di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006, con la conseguente necessità di avviare una nuova procedura di autorizzazione;
- 9) **di STABILIRE, altresì, che** la Provincia di Benevento, avvalendosi anche della Polizia Provinciale e degli altri Organismi preposti, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 10) **di DARE ATTO, altresì, che** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- 11) **di EVIDENZIARE che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 12) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), all'albo Pretorio online dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come disposto dal D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Allegati:

- Certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dal comune di Airola (BN) prot. n. 3656 del 19/03/2024;
- Nulla-osta impatto acustico rilasciato dal comune di Airola (BN) prot. n. 3690 del 19/03/2024;
- Nulla-osta igienico sanitario rilasciato dall'ASL di Benevento prot. n. 79615 del 26/07/2024;
- Parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'EIC prot. n. 22081 del 12/09/2024;
- Relazione tecnica relativa alla comunicazione recupero rifiuti non pericolosi art.216 D.lgs.152/06;
- Planimetria attività di recupero rifiuti non pericolosi art.216 D.lgs.152/06.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

